

Congresso ACRI - 22-24 giugno 2006 Bolzano

Intervento di FRANCO BASSANINI

LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA, IL SISTEMA CREDITIZIO E LA REPUBBLICA DELLA SUSSIDIARIETA'

1. Molto è cambiato rispetto al precedente Congresso di Firenze. Avevamo allora alle spalle l'eloquente e ben strutturato parere del Consiglio di Stato del 1° luglio 2002, e il suo netto riconoscimento dell'autonomia delle Fondazioni di origine bancaria. Ma si attendevano ancora le decisioni della Corte Costituzionale. A Firenze eravamo – eravamo – sulla difensiva. Erano ancora dominanti (*primum vivere*) la difesa e la rivendicazione della natura privatistica delle Fondazioni, della loro autonomia statutaria e gestionale, dei limiti dell'ingerenza del Governo e dell'Autorità di vigilanza nella organizzazione e nella attività delle Fondazioni. E, soprattutto, la difesa e la rivendicazione della intangibilità di questi principi, e dunque della irreversibilità della scelta compiuta dalla legge Ciampi, e della irrevocabilità del riconoscimento dell'autonomia delle Fondazioni, in forza delle disposizioni costituzionali poste a tutela dell'autonomia dei privati e delle collettività intermedie (articoli 2, 18, 41, 43 e 118 ultimo comma della Costituzione).

Sostenni allora che accanto a queste ragioni (l'esplicito riconoscimento della natura giuridica privatistica delle Fondazioni contenuto nella legge Ciampi, i principi costituzionali or ora ricordati), se ne potevano invocare altre due, non meno rilevanti. La prima – a voi peraltro ben nota – è che questa qualificazione privatistica costituisce per le Fondazioni di origine bancarie, o almeno per la grandissima parte delle Fondazioni, il mero riconoscimento di una realtà originaria. Si tratta, geneticamente, di istituzioni della società civile, nate nella società civile. Nate dall'iniziativa di privati, o di comunità religiose o di istituzioni ecclesiali, o di comunità locali e delle loro istituzioni di autogoverno, comunque e sempre dalla società civile e da sue articolazioni, non dallo Stato: non dallo Stato in senso proprio, non dallo Stato come persona. La genesi delle Fondazioni bancarie sta, come sapete anche meglio di me, nelle Casse di Risparmio e nei Monti di Pietà, o in istituti analoghi, nati dalla società civile per iniziativa di singoli o gruppi o associazioni di privati ovvero per iniziativa di comunità locali o di istituzioni o comunità religiose. Esse hanno mantenuto a lungo la loro natura di istituzioni di natura privata, in forte rapporto col territorio. Appartenevano nell'Ottocento al *genus* delle opere pie. Furono pubblicizzate da una legge Crispi che precedette di soli due anni un'altra, ben più nota, legge Crispi che pubblicizzò, nel 1890, tutte le altre opere pie. E la Corte Costituzionale aveva già, qualche anno prima del Congresso di Firenze, riconosciuto che questa seconda legge, alla luce del nostro attuale impianto costituzionale, doveva ritenersi illegittima, perché, alla luce dei principi della Costituzione del 1948, non si può

pubblicizzare ciò che era originariamente privato, espressione della società civile, se non nei casi e con le garanzie previste dall'articolo 43 della Costituzione stessa.

Ma c'è anche una terza ragione. Ed è che questa "privatizzazione", questo ritorno alle origini, questo riconoscimento dell'originaria natura delle Fondazioni bancarie in quanto istituzioni della società civile era ed è in realtà perfettamente coerente con l'evoluzione più recente del nostro ordinamento; con una linea di tendenza che percorre tutta l'evoluzione della nostra costituzione materiale negli ultimi decenni. Alla fine dell'Ottocento, si teorizzava lo Stato liberale, ma l'ordinamento italiano risentiva in realtà dell'impronta di una cultura dominante fortemente statalistica e fortemente individualista: una cultura che prendeva in considerazione, alla fine, solo gli individui e lo Stato. Le comunità intermedie erano considerate, come dire, un'anomalia, un residuo del passato da spazzar via per lasciare posto al rapporto diretto fra l'autorità dello Stato e la libertà dei singoli, nei casi e nei limiti in cui quest'ultima veniva riconosciuta e garantita dalla legge. Di fronte allo Stato, l'individuo era a seconda dei casi titolare di diritti, libertà, obblighi e doveri: sempre più cittadino, sempre meno suddito, comunque sempre individuo.

A questi principi il nostro ordinamento si è ispirato a lungo, e le leggi Crispi dell'88 e del '90 erano in realtà null'altro che un' espressione di questa impostazione, insieme statalistica e individualistica: la supremazia dello Stato, e la libertà degli individui. Alla Costituente emerse una cultura diversa, ancorché non dominante: ci furono, soprattutto nell'area cattolico-democratica, autorevoli sostenitori della rivalutazione del ruolo delle comunità intermedie: Ottennero alcuni successi: l'articolo 2 della Costituzione ne è il frutto più rilevante (ma non l'unico). Più in generale, la Costituzione delineò un sistema istituzionale basato sui principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Ma questi principi restarono a lungo quasi lettera morta: stentaronο a passare per lunghi anni nella nostra legislazione. Sopravviveva infatti nella cultura di sinistra una forte impronta statalistica e collettivistica (uniche comunità intermedie riconosciute i partiti politici e i sindacati loro cinghia di trasmissione); e sopravviveva nella cultura liberale o di origine liberale una forte propensione per l'individualismo statalistico. Tra le due, la cultura del personalismo e delle comunità intermedie restava compressa come in una morsa.

Ma nell'ultimo decennio del Novecento qualcosa si è mosso. La cultura istituzionale ha riscoperto la sussidiarietà. La riforma dell'amministrazione varata nel 1997 dal primo Governo Prodi assumeva testualmente a base dalla riorganizzazione degli apparati pubblici i principi di sussidiarietà orizzontale e sussidiarietà verticale. Con la riforma del titolo V, il principio di sussidiarietà, nella sua duplice dimensione, veniva testualmente menzionato nel testo della Costituzione, nel nuovo articolo 118, che non solo ridefinisce l'architettura del sistema amministrativo sulla base del principio di sussidiarietà verticale, ma che, nell'ultimo comma, impone di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività d'interesse generale. Si registrano altri segnali: basti pensare al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle autonomie funzionali (le Camere di Commercio, come strumenti di autogoverno delle categorie produttive, in primis). E alla istituzione delle Autorità indipendenti e quindi di organismi di regolazione e garanzia indipendenti dal potere politico e dallo Stato in senso stretto, eppure dotati di importanti poteri pubblici: un altro istituto tipico

dei sistemi pluralisti liberaldemocratici; nei quali non si nega, beninteso, che la politica debba avere un ruolo fondamentale, che chi vince le elezioni politiche debba poter disporre degli strumenti per governare e attuare il programma approvato dagli elettori; ma si riconosce anche la necessità di istituzioni autonome che non siano soggette alla regola della maggioranza politica e non ubbidiscano alla volontà dei partiti, perché non tutto può dipendere dall'arbitrio della maggioranza politica pro tempore, perché il pluralismo culturale e sociale va tutelato, perché le comunità intermedie sono una ricchezza e una risorsa decisiva e insostituibile...

2. Già al Congresso di Firenze si poteva dunque sostenere che il riconoscimento della natura privatistica delle Fondazioni non doveva considerarsi un'anomalia, ma un'applicazione coerente di un indirizzo generale di riorganizzazione del nostro sistema istituzionale, nel solco tracciato da una Costituzione rimasta troppo a lungo inapplicata. Sottolineai allora: se è così, noi dobbiamo ribadire che un ritorno all'indietro non è possibile, perché lo vietano i principi della nostra Costituzione, lo vieta il fatto che questa privatizzazione è stata nulla più che il riconoscimento di un'originaria natura privatistica delle Fondazioni, ma lo vieta anche il fatto che, altrimenti, metteremmo all'indietro la barra della rotta di trasformazione di tutto il nostro sistema istituzionale e amministrativo

Arriva a quel punto, pochi mesi dopo Firenze, la Corte costituzionale, con le sentenze 300 e 301. Esse non contengono solo il riconoscimento pieno della natura privatistica e dell'autonomia delle Fondazioni. Ma contengono anche l'affermazione che tale riconoscimento ha, per l'appunto, saldi fondamenti costituzionali, e dunque non è alla mercè dei legislatori del momento (di destra o di sinistra). E soprattutto contengono la lapidaria definizione delle Fondazioni di origine bancaria come soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali. La natura privatistica delle Fondazioni non è dunque reversibile. Dal suo riconoscimento discendono limiti molto rigorosi all'attribuzione di poteri di vigilanza e di controllo all'autorità governativa: le leggi non possono e non potranno attribuirle poteri di conformazione o di indirizzo, ma al massimo poteri di verifica del rispetto delle norme legislative, e di norme legislative che siano a loro volta rispettose dell'autonomia privata delle Fondazioni e del loro essere espressione e strumento della società civile. Non si trattava di una svolta improvvisata. La Corte ne aveva discusso a lungo e aveva deciso a larghissima maggioranza. Le due sentenze erano lo svolgimento di una interpretazione consolidata di principi costituzionali inoppugnabili e indiscutibili.

La battaglia era vinta, si voltava pagina. Lo stesso Ministro Tremonti chiedeva alle Fondazioni di assumere il ruolo di socio privilegiato del Ministero dell'Economia nella Cassa Depositi e Prestiti: E riconosceva – con quella ruvida schiettezza che è una delle sue migliori qualità, e di cui mi par giusto dargli atto – che la guerra alle Fondazioni era stato “il suo errore più bestiale”. Raro esempio di pentimento politico dichiarato: mi auguro che sia con altrettanto coraggio confermato qui oggi.

Venne poi, è vero, la disposizione legislativa – introdotta per iniziativa parlamentare nella legge sulla tutela del risparmio, ma sostenuta dal Governo – che ha congelato i diritti di voto delle Fondazioni nelle assemblee delle banche conferitarie per la quota che superi il 30% del loro capitale. Una disposizione certamente contrastante

con la natura privatistica delle Fondazioni, e dunque certamente incostituzionale; e, tuttavia, in parte compensata dalla contestuale abrogazione della disposizione della legge Ciampi (per vero, anch'essa probabilmente incostituzionale, e per la medesima ragione), che autorizzava l'autorità di vigilanza a disporre la dismissione forzosa delle partecipazioni di controllo eventualmente ancora detenute dalle Fondazioni nelle banche conferitarie, a partire dall'inizio del 2006.

3. A voler essere un po' generosi (ai vincitori si addice la generosità...), quelle disposizioni rivelavano anzi, in qualche modo, che il mondo politico cominciava a riconoscere che era finita anche un'altra battaglia, in concreto non meno importante. La battaglia ingaggiata da buona parte del ceto politico e della cultura economica italiana per troncare del tutto il cordone ombelicale tra le Fondazioni e le banche conferitarie. In effetti, quando a Firenze (e prima ancora nel "quaderno" de "il Ponte" dedicato alle Fondazioni di origine bancaria¹) domandai quale fosse il fondamento – in diritto e in fatto – della pretesa, allora dominante, di imporre alle Fondazioni un obbligo di fuoriuscita dal capitale delle banche, e sostenni che tale pretesa doveva ritenersi costituzionalmente infondata, fui sommerso da un coro di critiche, più o meno disinteressate. Eppure, era già allora evidente che quella pretesa contrastava con la natura privatistica riconosciuta alle Fondazioni. Se esse sono, come sono, istituzioni private, espressione della società civile, nate originariamente da iniziative di privati o di collettività locali, come può essere legittimamente loro imposto non dico l'obbligo di dismettere il controllo, ma addirittura - come invece quasi tutti allora ritenevano (da Tremonti a Visco, da Giavazzi a Penati) - l'obbligo di uscire del tutto dal capitale degli istituti di credito? di non avere più alcun ruolo nelle banche conferitarie o comunque di non avere un ruolo di qualche rilievo?

Beninteso, non sostenevamo, noi sparuto gruppo di eretici, che le Fondazioni dovessero gestire le banche. Era anche per noi pacifico che le banche dovessero essere gestite dai banchieri. Non erano in discussione le disposizioni che impongono che la definizione delle strategie e degli indirizzi delle banche competa agli amministratori eletti dall'assemblea degli azionisti; o il principio secondo cui a nessun azionista, neppure all'azionista fondazione, potessero essere riconosciuti poteri speciali o condizioni di privilegio, solo perché rappresentante dei fondatori o degli interessi originari che hanno dato vita all'istituto. Né che le Fondazioni debbano continuare a destinare al finanziamento delle attività non profit di utilità sociale i proventi dei loro investimenti compreso quelli che derivano dai dividendi distribuiti dalla banca conferitaria.

Ma perché negare che del patrimonio delle Fondazioni possano continuare a far parte – se le Fondazioni le ritengono convenienti e se convenienti risultano in fatto – partecipazioni rilevanti nelle banche conferitarie? Qual è la legittimità costituzionale di disposizioni che tendono ad escludere che tra gli azionisti titolari di partecipazioni rilevanti possono continuare a figurare, anche a regime, e tramite le Fondazioni, quei soggetti privati che rappresentano gli originari fondatori, o le comunità che a quelle banche hanno dato origine e che ne hanno nel tempo sostenuto la crescita e lo sviluppo?

¹ F.BASSANINI, *Fondazioni bancarie e ammodernamento dello Stato: riforma, controriforma, o il trionfo di Penelope?* in *Il Ponte*, maggio-giugno 2003

E quale è il fondamento costituzionale di disposizioni che impongano alle Fondazioni il divieto di investire, sia pure non in posizione di controllo, nella banca conferitaria parte delle loro risorse patrimoniali quando lo ritengano un investimento redditizio e conveniente? O, in subordine, neghino loro la titolarità e l'esercizio dei diritti e dei poteri che spettano a tutti gli altri azionisti privati? Essendo esse soggetti di diritto privato, nessuna disposizione costituzionale consente in verità di ritenere legittima l'imposizione di divieti di tal genere. E riesce dunque difficile formulare una motivata risposta positiva ai quesiti sopra ricordati.

Né più facile appare argomentare la tesi della fuoriuscita delle Fondazioni dal capitale delle banche conferitarie, ragionando nei termini dell'interesse pubblico allo sviluppo e al consolidamento del nostro sistema creditizio. Quali sono infatti le alternative ad un assetto caratterizzato dalla presenza nel capitale delle banche delle Fondazioni in qualità di azionisti rilevanti idonei a dare stabilità e prospettive di lungo periodo alle banche partecipate? Quali sono, in un Paese come il nostro, che ancora attende il decollo dei fondi pensione e che resta comunque povero di investitori istituzionali significativi, le alternative alle Fondazioni nell'esercizio di questo ruolo di stabilizzazione e sviluppo del sistema creditizio italiano?

A ben vedere, nella migliore delle ipotesi, dato e non concesso che sia possibile imporre a tutti *ope legis* il modello della *public company*, e difenderlo da ogni *take over*, l'alternativa starebbe nella prevalenza nell'azionariato delle banche di fondi pensioni e investitori istituzionali stranieri o multinazionali; ma è noto che si tratta di soggetti strutturalmente interessati più ai *capital gains* di breve periodo che a sostenere piani industriali di grande respiro. Ogni altra alternativa risulta, a prima vista, ancora peggiore: si potrebbero infatti ipotizzare una serie di *take over* da parte di grandi banche straniere, sicuramente dotate di un buon livello di efficienza, ma presumibilmente più impegnate a drenare liquidità dal mercato italiano che non a concorrere allo sviluppo del suo sistema socio-economico; oppure l'acquisizione del controllo da parte di *raiders*, di investitori disinvolti e spregiudicati, disposti a far ricorso a lunghe leve finanziarie, salvo poi scaricare sulla preda gli oneri finanziari della scalata, pregiudicandone la capacità di investimento e di crescita.

4. Da qualunque punto di vista si esamini la questione non si capisce dunque quale motivazione di interesse pubblico, quale ragione di interesse generale possa motivare le certezze di chi sostiene la tesi della opportunità di una totale fuoriuscita delle Fondazioni dal capitale delle banche conferitarie. Né quale principio dell'ordinamento, compatibile con il riconoscimento costituzionale dell'autonomia dei privati, consenta di sottrarre alla disponibilità delle Fondazioni la decisione se dismettere o mantenere le loro partecipazioni nel capitale delle banche conferitarie.

Non si può certo far leva, per sostenere la tesi della fuoriuscita delle Fondazioni, sul principio costituzionale della tutela del risparmio o dei risparmiatori, perché l'azionista Fondazione non si è dimostrato meno affidabile di altri. Esso appare anzi più affidabile come investitore di medio e lungo periodo della gran parte dei possibili azionisti di riferimento degli istituti di credito, essendo meno di altri interessato a spremere dalla banca il massimo profitto, a realizzare il massimo *capital gain* nel breve termine per poi dismettere la partecipazione e cercare nuovi investimenti.

Né si può invocare il principio della tutela della concorrenza e del mercato, perchè è difficile far discendere dal nostro sistema costituzionale un favor per le public company o per *raiders* dotati di scarsi mezzi propri ma disposti ad acquisirli a debito dal mercato, per poi scaricare il debito sulla società oggetto della scalata. Ovviamente neppure si può far discendere dalla Costituzione un *favor* per le grandi banche straniere; che hanno bensì il diritto di non essere discriminate, ma non quello di essere favorite a scapito di investitori italiani. Né si può invocare l'opportunità di favorire l'ingresso nel capitale delle banche di azionisti più attenti alla redditività della gestione. Obiettivo in principio condivisibile, ma in fatto i dati dimostrano che tra le banche italiane che assicurano la più alta redditività agli investitori (il più alto *return on equity*), vi sono proprio le banche partecipate in misura significativa da Fondazioni bancarie. Il che dimostrerebbe che le Fondazioni non sono investitori disattenti alla redditività dell'investimento, ma semmai il contrario.

In più, la presenza delle Fondazioni nel capitale delle banche consente di realizzare interessanti sinergie sul territorio tra l'attività della banca e l'attività della Fondazione come promotrice di investimenti, per la crescita, per lo sviluppo economico, per le infrastrutture. Cosa che sicuramente non si avrebbe, per esempio, se gli azionisti di riferimento fossero banche straniere interessate a drenare liquidità e a investirle presumibilmente all'estero.

E' appena il caso di ricordare, infine, che proprio le cronache economico-finanziarie (e...giudiziarie) degli ultimi anni hanno confermato *ad abundantiam* la fondatezza di questi argomenti, le buone ragioni dei sostenitori delle Fondazioni. La presenza nell'azionariato delle principali banche di un nucleo forte detenuto da una o più Fondazioni ha fatto argine alle scorrerie di *raiders*, speculatori e "furbetti", anche quando godevano di buone sponsorizzazioni politiche e/o istituzionali; e ha impedito la colonizzazione a buon mercato del nostro sistema creditizio. Le Fondazioni hanno garantito stabilità all'assetto proprietario degli istituti di credito, radicamento nel territorio, sostegno a manager innovativi e capaci, possibilità di concepire e realizzare piani industriali di largo respiro. Hanno dimostrato di essere azionisti affidabili e rigorosi, attenti al merito e ai risultati, dunque fortemente interessati a supportare lo sviluppo e la crescita delle banche partecipate. Che sono non a caso, giova ripeterlo, tra quelle che hanno assicurato i migliori rendimenti anche ai loro azionisti, e la maggiore attenzione al sistema economico-produttivo dei territori di riferimento.

5. Ritorni all'indietro sono sempre possibili. E dunque occorre vigilare. Ma più ancora occorre oggi – pare a me - riflettere sul ruolo strategico e sulle nuove responsabilità che le Fondazioni di origine bancaria possono assolvere nel nuovo contesto.

Stato ed istituzioni territoriali devono fronteggiare le sfide della globalizzazione e una nuova crisi della finanza pubblica. L'appartenenza all'Unione Monetaria Europea, i vincoli del Patto di stabilità, le regole dei mercati internazionali impediscono il ricorso a svalutazioni competitive. Le logiche della competizione globale sottopongono i bilanci pubblici a stress drammaticamente crescenti. Lo Stato non ce la fa, non ce la può fare senza un ampio ricorso alla mobilitazione delle risorse della società civile, del territorio, delle comunità intermedie, della partnership con il privato e con il non profit, senza la

sussidiarietà verticale e orizzontale. Le nuove tecnologie dell'informazione, nel contempo, mentre rendono interdipendente l'intero pianeta dagli eventi che si verificano in qualunque parte del globo, consentono ai sistemi locali un accesso e una interlocuzione con i mercati globali un tempo del tutto imprevedibile: sempre più dunque appare decisivo il ruolo delle realtà territoriali nel determinare condizioni ambientali favorevoli alla crescita e alla competitività del sistema economico e sociale. Mobilitazione delle risorse della società civile e radicamento nel territorio sono dunque le due chiavi dello sviluppo.

Di questa società civile che opera autonomamente sul territorio per l'interesse generale, le Fondazioni sono una componente decisiva, un volano, un incubatore, un motore insostituibile, finanziando attività e interventi di interesse generale in settori strategici come la ricerca e l'innovazione, la formazione, la cultura, la coesione sociale, le infrastrutture, interventi spesso decisivi per lo sviluppo e per la qualità della vita collettiva.

Promotori di innovazione sociale, catalizzatori dello sviluppo locale, le Fondazioni assolvono dunque ad un ruolo strategico in uno scenario, quello della competizione globale, che sempre più esalta il ruolo dei sistemi territoriali, e ne fonda lo sviluppo sull'azione sinergica di attori pubblici e privati, amministrazioni statali e locali, imprese e associazioni di imprese, università e enti di ricerca, terzo settore e non profit. Non in sostituzione dello Stato e del mercato, delle amministrazioni pubbliche e del sistema delle imprese; ma integrandone l'azione, colmandone le lacune, ponendo rimedio ai sempre più frequenti casi di "fallimento" dello Stato e del mercato, promuovendo e sostenendo una ricca trama di attori "altri" dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese profit. Delle prime non avendo gli impacci burocratici e i vincoli politici, delle seconde la stimolante ma riduttiva logica del profitto e del ritorno economico o finanziario a breve.

Nel contempo, le Fondazioni garantiscono – come si diceva - stabilità, crescita, radicamento nel territorio a uno dei pochi settori strategici che ancora non abbiano abbandonato, il settore del credito.

Perciò mi pare di straordinaria importanza, di importanza "nazionale", la riflessione che avete avviato, e che continuerà in questi giorni, sul ruolo e sull'azione delle Fondazioni nella società che cambia.

E' una riflessione che muove da un'idea diversa dell'Italia, un'idea più ricca, più articolata, quella delle comunità intermedie e della sussidiarietà orizzontale. Un'idea che vinse alla Costituente, con l'articolo 2, e grazie all'apporto soprattutto del cattolicesimo democratico. Un'idea contrastata, ancora per lunghi decenni dopo la Costituente, dalla cultura dell'individualismo liberale e dello statalismo marxista. Ma poi sono venuti gli anni novanta: sussidiarietà e 118. Si è cominciato a capire che le sfide del duemila non si vincono con lo statalismo e l'individualismo comunque miscelati. Anche su questo terreno, sul terreno dei valori e delle radici culturali, della battaglia delle idee, ritorni all'indietro sono sempre possibili. L'ultima incarnazione di queste resistenze è rappresentata, a ben vedere, dal ritorno di fiamma della invadenza partitocratica nell'economia e nelle istituzioni, delle politiche spartitorie, dalla rivendicazione talora arrogante del primato della politica (intesa come onnipotenza della politica e dei partiti, che è altra cosa dal riconoscimento del ruolo nobile e essenziale della politica con la P

maiuscola: che si distingue anche per la capacità di capire che oltre ai partiti, altro esiste nella società e nella stessa trama del sistema istituzionale). E da riforme costituzionali che tendono a ridurre la democrazia a delega periodica di pieni poteri a una maggioranza parlamentare e al suo capo, non importa se Berlusconi o Prodi. Ma queste resistenze possono essere sconfitte e superate. Perché solo la cultura della sussidiarietà e del pluralismo è in grado di vincere le sfide del Duemila.

Ben venga, in questa luce, anche la riflessione sulla riforma del Titolo II del Capo I del Codice civile, che qui sarà introdotta dalla eccellente relazione di Nuzzo. Una sola avvertenza: non affidiamola tout court ai consiglieri di Stato degli uffici legislativi o ai magistrati del Ministero della Giustizia. Con tutto il rispetto della loro insostituibile competenza tecnico-giuridica (e con rilevanti eccezioni, come quella del giovane Luigi Carbone, brillante estensore del parere del Consiglio di Stato che ha bloccato il tentativo governativo di ristatalizzare di fatto le Fondazioni bancarie), la cultura che ancora prevale in questi grandi corpi dello Stato è ancora una cultura che si rifà alla radice individualistico-statalista della tradizione liberale ottocentesca o a quella statalistico-centralista di derivazione marxista, con prevalenza ora dell'una o dell'altra. E' questo impasto, del resto, che ha per decenni dominato la dottrina amministrativistica italiana e ha ispirato la produzione legislativa del nostro paese.

La presenza nel nuovo governo di Roberto Pinza costituisce certo, sotto questo profilo, una garanzia. La Commissione che si accinge a presiedere ha gli strumenti culturali e le competenze tecniche per trovare soluzioni coerenti con i principi e la cultura della sussidiarietà. E dunque per una disciplina che garantisca trasparenza e responsabilità sociale ma che sia totalmente rispettosa dell'autonomia delle Fondazioni espressioni e strumenti del pluralismo sociale, istituzioni dell'autogoverno della società civile, "soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali". Auguriamole buon lavoro!